Sentenza n. 18/2025/RGC

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	**Presidente**
Lucia d'AMBROSIO	**Consigliere**
Nicola RUGGIERO	**Consigliere**
Francesco ALBO	**Consigliere**
Donato CENTRONE	**Consigliere**
Vanessa PINTO	**Consigliere**
Giovanni DALLA PRIA	**Primo Referendario relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 864/SR/RGC del registro di Segreteria e proposto nell'interesse di Simona Meloni in qualità di legale p.t. e capogruppo del disciolto Gruppo consiliare "Partito Democratico" del Consiglio regionale dell'Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Orlando giusta procura speciale in atti ove dichiara di eleggere domicilio digitale presso il predetto avvocato al seguente indirizzo PEC: carlo.orlando@avvocatiperugiapec.it, avverso la deliberazione

n. 22/2025/FRG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, depositata il 28 febbraio 2025, con la quale è stato dichiarato irregolare il rendiconto del gruppo ricorrente relativo al periodo 1/1/2024 – 28/11/2024, per le voci e gli importi ivi indicati.

VISTO il ricorso;

VISTI i decreti presidenziali di fissazione dell'udienza, di composizione del Collegio e nomina del relatore;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 24 settembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Federico Cecconi, il relatore Primo Referendario Giovanni Dalla Pria, l'avv. Carlo Orlando per la parte ricorrente ed il v.P.g. Sabrina D'Alesio per la Procura generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 3/4/2025 presso la segreteria di queste Sezioni riunite viene impugnata al fine del relativo annullamento la delibera 22/2025/FRG che ha dichiarato non regolare il rendiconto relativo al periodo 1/1/2024 – 28/11/2024 del Gruppo consiliare "Partito Democratico" del Consiglio regionale dell'Umbria in relazione alle seguenti voci:

a) erronea maggiorazione per euro 100,00, nel modello per le imposte sui redditi (F24), pagato il 18/11/2024 e relativo al codice 1040 per il versamento di euro 600,00, effettuato con F24 in pari data;

b) contratto di prestazione d'opera del dr. Simone Francioli per un importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

c) contratto di prestazione d'opera del dr. Masimiljano Rrapaj per un

importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Con riferimento alla spesa sub ***a***), essa si riferisce al versamento di euro 600,00 effettuato con F24 del 18 novembre 2024, relativo alla notula della Professionista Eleonora Maghini, emessa in data 11 ottobre 2024. Per tale versamento è stata allegata comunicazione della responsabile della sezione "Trattamenti economici e assistenza tecnico contabile agli Istituti dell'Assemblea legislativa" con la quale è stato comunicato che "*per mero errore materiale nell' F24 del mese di ottobre pagato il 18.11.2024 relativo al codice 1040 sono stati versati € 100,00 in più rispetto al dovuto. Con il 770/2025 relativo all'anno 2024 verranno recuperati direttamente dall'Assemblea legislativa*".

Trattasi pertanto di un importo corrisposto nell'anno 2024 e poi recuperabile nell'anno successivo.

Senonché, ad avviso della Sezione regionale di controllo per l'Umbria, il costo, a valere sugli importi posti a disposizione dalla Assemblea legislativa, opera, tuttavia, nell'anno oggetto del rendiconto, determinando pertanto un obbligo restitutorio per l'importo di euro 100,00.

Parte ricorrente contesta tale statuizione perché non tiene conto dei chiarimenti forniti e del fatto che tale somma verrà interamente recuperata dall'Assemblea legislativa nei modi e nei termini di legge, come peraltro già accaduto in passato, senza che la Sezione di controllo avesse sollevato alcunché in merito a tale *modus operandi*. Qualora, come impone la delibera, il Gruppo dovesse procedere alla restituzione della somma, l'Assemblea legislativa incasserebbe la

medesima due volte, la prima tramite la restituzione e la seconda tramite il 770/2025 relativo all'anno 2024 e dovrebbe, a sua volta, procedere a restituire la somma doppiamente incassata.

Con riferimento alle spese sub ***b***) e ***c***), esse hanno per oggetto rispettivamente: ***b)*** contratto di prestazione d'opera sottoscritto con il dr. Simone Francioli, per attività di consulenza avente ad oggetto "*gestione, implementazione e monitoraggio di canali social del Consigliere Paparelli, creazione e distribuzione di contenuti organici, interazione con le community*", per un importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali; ***c)*** contratto di prestazione d'opera sottoscritto con il dr. Masimiljano Rrapaj, per attività di consulenza avente ad oggetto "*gestione, implementazione e monitoraggio di canali social del Consigliere Bori, creazione e distribuzione di contenuti organici, interazione con le community*", per un importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

In entrambi i casi, la Sezione di controllo contesta la violazione del principio di correttezza per violazione delle finalità istituzionali del gruppo consiliare. Infatti, ad avviso della Sezione, le prestazioni di tali attività evidenzierebbero connotati di tipo partitico o politico.

Per il caso sub ***b***), la Sezione di controllo evoca, a titolo esemplificativo, la riproduzione di un articolo dal titolo "*Il premio nobel della Pace Muhammad Yunusè ha giurato come nuovo capo del Governo ad interim del Bangladesh*". Per il caso sub ***c***), la Sezione evoca invece la riproduzione di un articolo dal titolo "*Cambio all'Auri, Sisti nuovo Presidente. Inceneritore nel mirino di Pd e M5S*". L'articolo riferisce

anche della posizione del gruppo consiliare sulla scelta di edificare un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti.

Parte ricorrente respinge tali argomentazioni, adducendo tanto la matrice sociale del primo articolo ed i conseguenti riflessi territoriali quanto l'interesse regionale e locale del secondo, con esclusione di alcuna attinenza di parte politica.

2. Si è costituita la Procura generale con memoria depositata in data 11/9/2025.

Ad avviso della Procura generale, è condivisibile la tesi sostenuta da parte ricorrente in ordine alla prima spesa (euro 100,00) contestata dalla Sezione di controllo per l'Umbria, ove si evidenzia come senz'altro conseguibile l'effetto restitutorio.

Non sono viceversa condivise dalla Procura generale le argomentazioni di parte ricorrente a sostegno della illegittimità della declaratoria di irregolarità delle due restanti voci di spesa, relative ai contratti di prestazione d'opera del dr. Simone Francioli e del dr. Masimiljano Rrapaj, entrambi per un importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Sostiene la Procura generale che in tali prestazioni non risulti marcato il discrimine tra funzioni istituzionali del gruppo consiliare e perseguimento di ultroneo interesse di partito o politico, con conseguente violazione del dovere di correttezza e irregolarità della spesa.

In conclusione, la Procura generale, alla luce delle considerazioni esposte, chiede che venga accolto il ricorso in ordine al primo motivo con reiezione di quelli restanti.

3. Parte ricorrente ha presentato una memoria di discussione con deposito in data 22/9/2025 con cui rimarca e specifica le argomentazioni dell'originario ricorso.

4. All'udienza pubblica del 24 settembre 2025, l'avv. Carlo Orlando, per la parte ricorrente, ha fatto rinvio alle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, ribadendo nelle conclusioni la richiesta di annullamento della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo.

La Procura generale, rappresentata dalla v.P.g. Sabrina D'Alesio, riportandosi alle conclusioni depositate agli atti, ha ribadito le argomentazioni a sostegno della violazione del principio di correttezza per quanto attiene ai due contratti di prestazione d'opera, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso con reiezione di quelli restanti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato in relazione a tutti i motivi di gravame.

1.1. Occorre innanzitutto premettere che il presente giudizio è stato instaurato a norma dell'art. 1, co. 12, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, nonché dell'art. 11, co. 6, lett. d), del Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174 del 2016, con conseguente applicazione delle disposizioni processuali contenute negli artt. 123 e seguenti del Codice, relative ai giudizi in unico grado, che hanno attribuito alle Sezioni riunite in speciale composizione la competenza a decidere in unico grado in tutti i giudizi "*nelle materie di contabilità*

pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo".

Occorre preliminarmente richiamare i principi giuridici che disciplinano le fattispecie in esame, emergenti dalle disposizioni normative di riferimento, anche a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale in materia.

La materia del finanziamento dei gruppi consiliari regionali è disciplinata dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12).

La Corte costituzionale (sent. 39/2014, punto 6.3.9.2) ha chiarito che *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta ha ripetutamente affermato che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non*

ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (cfr. sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). La Corte costituzionale ha, inoltre, ribadito che l'art. 1, co. 11, del d.l. n. 174 del 2012 "*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai […] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104/2016, n. 130/2014).

Con specifico riguardo alla natura di tale controllo, la Corte costituzionale, nella citata sent. n. 39/2014, ha statuito, inoltre, che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, co. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari. (cfr. SS.RR. giur. spec. comp., sent. n. 20/2023/RGC).

I parametri per l'esercizio del controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sono costituiti dai criteri di veridicità e correttezza delle spese di cui art. 1, All. "A" DPCM 21 dicembre 2012 (di seguito DPCM).

Il comma 1 dell'articolo stabilisce, infatti, che ciascuna spesa del

rendiconto *deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza*.

La veridicità, ossia la *corrispondenza tra le spese indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute* (art. 1, co. 2, All. "A" DPCM), costituisce a sua volta declinazione della *corretta rilevazione dei fatti di gestione* e della *regolare tenuta della contabilità*, quali finalità specifiche del controllo che l'art. 1 DPCM intende assicurare per effetto del recepimento delle linee guida (cfr. Corte cost. sent. 39/2014, punto 6.3.9.6).

La correttezza è invece riferita *alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge* (art. 1, co. 3, All. "A" DPCM) secondo i principi da questa fissati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di detto comma.

In tal senso, queste Sezioni riunite hanno stabilito che "*Il controllo della Corte dei conti è un controllo esterno sull'attinenza delle spese rendicontate alle funzioni istituzionali del gruppo, sul rispetto delle regole di gestione dei fondi, sulla corrispondenza del rendiconto alla documentazione di spesa presentata, ma anche di conformità alle regole dettate dalla Linee guida adottate con il DPCM citato, che riguardano aspetti formali e sostanziali./ Tuttavia i principi di ragionevolezza e proporzionalità immanenti nella Carta costituzionale inducono a ritenere che non tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida possano considerarsi essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto, per cui in caso di loro violazione occorre stabilire, caso per caso, gli effetti prodotti sulla regolarità del rendiconto, di modo che per le irregolarità di scarsa rilevanza le Sezioni regionali possano anche formulare mere raccomandazioni o moniti per una corretta rendicontazione e tenuta della contabilità anche per il futuro. Occorre, pertanto, valutare in*

concreto se le prescrizioni contenute nelle Linee guida siano essenziali ai fini del rispetto dei principi sopra indicati. La valutazione del parametro dell'essenzialità deve intendersi rimessa al prudente apprezzamento della giurisprudenza attraverso un percorso di ponderazione che valorizzi il peculiare rilievo oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori e da quelli riconducibili a buon andamento, della oggettiva ed eccezionale scusabilità del discostamento stesso" (Corte dei conti, SS.RR. giur. spec. comp., sent. n. 9/2015/EL).

Ovviamente, le discrasie procedimentali o la patologia del rapporto sottostante al procedimento di spesa, rivelatesi ininfluenti per la declaratoria di irregolarità ai sensi dell'art. art. 1, co. 11, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, potranno importare in ogni caso come rilievi od osservazioni sia in ambito di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, sia nell'esercizio di altre tipologie di controllo (controllo finanziario, giudizio di parifica), o costituire elementi per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.

Al riguardo, secondo queste Sezioni riunite, "*va dunque ribadito che altro è il controllo di regolarità sui rendiconti dei Gruppi consiliari ex art.1 D.L. n. 174/2012, che ha natura di accertamento di regolarità e di conformità meramente documentale (Corte Cost., n. 39/2014) e attiene all'atto-rendiconto; altro è, invece, la valutazione, in termini di liceità, della condotta delle singole persone fisiche costituenti il Gruppo, sotto il profilo della sua potenzialità lesiva dell'Erario regionale, la quale potrà essere esercitata in materia di giurisdizione di responsabilità*" (Corte dei conti, SS.RR. giur.

spec. comp., sent. n. 61/2014/EL).

Sotto l'ulteriore profilo della correttezza, ogni spesa dev'essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo (art. 1, co. 3, lett. *a*), All. "A" DPCM). La "*promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo*" (art. 1, co. 4, lett. *d*), All "A" DPCM) costituisce del resto una componente del *contributo per le spese di funzionamento* di cui al suddetto comma 4.

Per dettagliare meglio il concetto di correttezza, occorre osservare che i gruppi vengono qualificati come proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (Corte cost. sentenze 187/90 e 1130/98) e sono riconducibili alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. ove si svolge la personalità dell'individuo. Pertanto "*un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale, contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha un rapporto più stretto con il territorio e l'attività politica è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione*" (Corte dei conti, SS.RR. giur. spec. comp., sent. n. 29/2014/EL).

Secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 107 del 2015; n. 1130 del 1988), i compiti dei gruppi consistono fondamentalmente nel concorso anche, con formula lata, "*all'acquisizione di informazioni* (…) *sui problemi emergenti dalla società*" (sent. n. 107 del 2015; n. 1130

del 1988).

Secondo queste Sezioni riunite (sent. n. 2/2024/RGC del 7 marzo 2024), "*il giudice contabile può e deve sindacare la legittimità della spesa pubblica anche alla luce di criteri quali la congruità, la logicità, la razionalità, l'efficacia, l'economicità, la ragionevolezza, la proporzionalità e il buon andamento (Corte dei conti, SS.RR., n. 4/1999/QM; Sez. App. Sicilia, sent. n. 86/2017), che rappresentano espressioni della coerenza delle scelte dell'amministrazione rispetto ai fini di pubblico interesse che ne contrassegnano la funzione, "anche con riferimento al munus publicum di consigliere regionale" (Sez. giur. Calabria, sent. n. 424/2018). Ne consegue che le scelte degli amministratori e dipendenti pubblici "sono soggette alla giurisdizione della Corte dei conti, perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa", anche sotto il profilo della "giuridicità sostanziale dell'esercizio del potere discrezionale" (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 4283/2013), da valutare alla luce dei due limiti immanenti all'attività della pubblica amministrazione, costituiti dal fine pubblico da perseguire e dalla causa giustificativa del potere, per cui ogni atto può essere adottato solo per la realizzazione del fine per il quale il potere è stato conferito.*

Nello specifico, la normativa è volta ad impedire "la *commistione tra attività inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale – del partito o del singolo esponente – che rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso, qualora non sia possibile distinguere* (…) *in quale parte essa sia destinata ad attività inerenti al Gruppo"* (SS.RR. giur.

spec. comp. n. 20/2016/EL, come ripresa da SS.RR. giur. spec. comp. n. 19/2022/RGC).

Nel delineato contesto, occorre ora scrutinare i singoli motivi di gravame, applicando i suddetti principi alle fattispecie ad essi corrispondenti.

2. Va accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla spesa di euro 100,00.

Come riferito in fatto, parte ricorrente ha ammesso a tempo debito l'erronea maggiorazione, appunto per euro 100,00, nel modello per le imposte sui redditi (F24), pagato il 18/11/2024 e relativo al codice 1040 per il versamento di euro 600,00, effettuato con F24 in pari data.

Parimenti, parte ricorrente ha assicurato circa il relativo ricupero da parte del consiglio regionale con il 770/2025 relativo all'anno 2024, trattandosi di importo corrisposto nell'anno 2024 e ricuperabile in quello successivo.

La Sezione di controllo dell'Umbria ha, però, dichiarato irregolare la somma perché, trattandosi di esborso di spesa operante nell'anno oggetto del rendiconto, vale a dire il 2024, il relativo obbligo restitutorio sarebbe dovuto intervenire per quella annualità e non per quella successiva.

L'argomentazione non è pienamente condivisibile, ove riferita soltanto alla giusta evocazione del principio di annualità.

In primo luogo, valga l'osservazione per cui, in generale, la restituzione, in quanto effetto della declaratoria di irregolarità ex art. 1, co. 11, d.l. 174/2012 (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sent.

n. 37/2017), opera necessariamente nell'ambito temporale di quest'ultima.

Ciò posto, al medesimo assetto ordinamentale va assoggettata la restituzione in esame, essendo equiparabile a quella dell'art. 1, co. 11, d.l. 174/2012: infatti, il gruppo ha riconosciuto negli stessi termini la ripetibilità della somma da parte del Consiglio regionale, assicurandone l'acquisizione a datare dal 2025.

In secondo luogo, allorché l'art. 1, co. 11, d.l. 174/2012 parla di restituzione allude principalmente al credito di cui all'art. 2033 c.c. non soffermandosi sull'aspetto finanziario temporale (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sent. n. 37/2017, *cit.*).

In terzo luogo, la contabilità di cassa, che caratterizza il sistema finanziario dei gruppi consiliari (SS.RR. giur. spec. comp., sent. 9/2015), valorizza la somma qui restituita come riscossione nell'esercizio successivo, indipendentemente dall'annualità in cui il credito è sorto e accertato. La somma restituita può valere, così, eventualmente come incremento di cassa nel caso di corrispondente riassegnazione al gruppo. In tal senso e più in generale, l'art. 9 l.r. Umbria 27 dicembre 2012, n. 28 prevede la traslazione dell'avanzo e dei risparmi di esercizio delle somme erogate ai gruppi consiliari dall'esercizio finanziario di riferimento a quello successivo.

Del resto, l'armonizzazione anche dei profili restitutori col bilancio regionale, richiesta dalla Corte costituzionale a proposito dei gruppi consiliari (sent. 39/2014), va correlata al principio di continuità dei bilanci (*ex multis* Corte cost. sent. 235/2021) il quale assicura che ogni

rendiconto sia necessariamente e funzionalmente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente.

3. Meritano accoglimento i due restanti motivi, relativi alle spese dei contratti di prestazione d'opera del dr. Simone Francioli e del dr. Masimiljano Rrapaj, entrambi per un rispettivo importo di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, motivi che vanno trattati congiuntamente, data la comune irregolarità contestata per violazione del principio di correttezza.

Per entrambe le spese la Sezione di controllo dell'Umbria stabilisce l'inconferenza alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari, evidenziando una deviazione in favore del diverso e sottostante interesse politico che rileva sul modello dei due articoli di stampa richiamati in fatto.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni riunite (SS.RR. giur. spec. comp. sent. 20/2016/EL), la deviazione dal fine istituzionale, quale connotato della violazione del principio di correttezza, va dimostrata attraverso un adeguato percorso motivazionale (cfr., in generale, artt. 3 l. 241/90 e 39, co. 2, lett. *d*), c.g.c.).

Quest'ultimo è tale, secondo la suddetta giurisprudenza, ad esempio quando esso rileva riferimenti non univoci all'attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni né riguardanti contenuti riferibili all'attività consiliare bensì, prevalentemente, quella del consigliere, del quale si pubblicizzano le opinioni quale professionista ed esponente politico del partito, illustrandone

iniziative personali in campo lavorativo.

In sostanza, il controllo deve accertare se la singola spesa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, al contempo, non costituisca un finanziamento indiretto per il partito (SS.RR. giur. spec. comp. sent. 29/2014/EL).

Orbene, nei due casi di spesa in esame non si palesa la deviazione dal fine istituzionale per un mero interesse ultroneo rispetto a tale fine.

Nel caso dell'evocazione dell'articolo sul giuramento del premio Nobel per la pace come nuovo Capo di Stato *ad interim* del Bangladesh, si tratta di una notizia connotata quanto meno da neutralità politica o di partito in sede nazionale che pare preordinata a significare e risaltare anche in ambito regionale, quindi non deviando dalle funzioni istituzionali, la mera nomina ai vertici statuali di un soggetto qualificato sotto il profilo dell'ordine pubblico internazionale, nella specie un vincitore del Nobel per la pace. Parimenti connotato da neutralità si palesa il richiamo all'incontro tra il suddetto premio Nobel e il facente funzioni di Presidente della Regione Umbria per trattare temi sociali di riflesso regionale (cfr. Corte cost. sent. n. 107 del 2015; n. 1130 del 1988, *cit.*).

I medesimi profili di neutralità da implicazioni partitiche o politiche sembrano connotare, ad avviso di queste Sezioni riunite, anche il caso dell'evocazione dell'articolo sulla nomina presidenziale all'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con conseguente cambio dei relativi vertici. L'articolo fa anche riferimento alla posizione del gruppo consiliare sulla scelta di realizzazione di un nuovo impianto di

incenerimento dei rifiuti, quale espressione di generica valutazione d'interesse pubblico. Trattasi, allora, di notizia rilevante sotto l'aspetto regionale e attinente a materia di ambito territoriale che non esula dalla comunicazione istituzionale nei termini di cui in premessa.

Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del Codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2025.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Dalla Pria	Giovanni Coppola
F.to digitalmente	F.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 14 novembre 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

F.to digitalmente